

## **SEZIONE C**

**Tirocini di inclusione sociale (Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”).**

### **Articolo 31**

#### **Definizione.**

1. Oltre alle tipologie espressamente previste nella Sezione A, articolo 1, comma 4, lettera f), della presente disciplina la Regione, in armonia con quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di:
  - a) persone gravemente disabili o in situazione di grave svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari;
  - b) persone beneficiarie di misure di inclusione attiva.

Tali interventi saranno denominati “tirocini di inclusione”.

2. Ai fini dei tirocini di inclusione, per “persone in carico ai competenti servizi socio-sanitari” si intendono coloro che, trovandosi in situazione di difficoltà, si siano rivolti ai servizi socio sanitari competenti per elaborare un progetto volto a rimuovere le cause di disagio. Per tali persone i servizi competenti rilasciano un’attestazione di disagio sociale ed una precisa richiesta di attivazione di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale. Nell’attestazione i servizi sociosanitari dichiarano di avere in carico la persona e di esercitare la propria funzione in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

### **Articolo 32**

#### **Monte ore e durata del tirocinio di inclusione.**

1. La durata dei tirocini di inclusione non può, di norma, essere superiore a 24 mesi e non può prevedere un impegno superiore a 20 ore settimanali.
2. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, la Regione Valle d’Aosta e nello specifico il servizio competente in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate può autorizzare, al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. La valutazione circa l’opportunità di ammettere a proroga, anche oltre i 24 mesi, potrà avvenire esclusivamente a seguito di precisa e motivata richiesta a cura del soggetto promotore e dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il tirocinante.

### **Articolo 33**

#### **Modalità di attivazione.**

1. I tirocini di inclusione sono regolati da una convenzione da stipularsi tra soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione dovrà essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, concordato con il servizio socio sanitario competente, progetto che dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio:
  - a) tirocinante;
  - b) soggetto ospitante;
  - c) soggetto promotore.
2. Il progetto personalizzato dovrà contenere almeno le seguenti sezioni:
  - a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
  - b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell’importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
  - c) motivazioni a supporto dell’attivazione del tirocinio di inclusione;
  - d) specifiche del progetto personalizzato:
    - i. competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
    - ii. competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, articolo 4, comma 67, ed eventuale livello EQF;
    - iii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
    - iv. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
3. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1 che la Regione medesima mette a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
4. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del predetto Portale Lavoro per te, il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 3 con l’ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.).

#### **Articolo 34**

##### **Modalità di attuazione.**

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di inclusione, a seguito di un congruo periodo di sperimentazione, la Regione potrà definire, con un atto del Dirigente della Struttura competente, misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative al fine di garantire l'inclusione sociale, l'autonomia della persona e la riabilitazione.
2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di inclusione, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui articolo 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

#### **Articolo 35**

##### **Indennità.**

1. Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità non è obbligatoria ed in ogni caso non potrà superare 4,00 Euro all'ora; l'indennità potrà essere erogata per le sole ore di effettiva presenza. L'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.
2. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico il tirocinante.

#### **Articolo 36**

##### **Monitoraggio/Valutazione dei risultati.**

1. La Regione, d'intesa con il Ministero, partecipa al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati coinvolti nei tirocini di inclusione, per la verifica in itinere del percorso.

#### **Articolo 37**

##### **Disposizioni finali.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Sezione A.